

PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO AD APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI - EINSTEIN - FERMATA FERROVIARIA MONZA EST - PARCO CIG 7315411421

Con verbale di gara prot. n.76260 del 23/4/2018, il R.T.I. T. & A. S.r.l./Studio Associato Delucchi & Maldotti è stato escluso sulla base della seguente motivazione:

“”Diversamente da quanto stabilito nella Sezione VI pag. 13 dell’Allegato alla lettera di invito (“Nel caso di R.T.P. l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, da tutti i rappresentanti/componenti il raggruppamento”), l’offerta tecnica del costituendo raggruppamento T. & A. S.r.l. / Studio Associato Delucchi & Maldotti non risulta sottoscritta digitalmente dalla mandante Studio Associato Delucchi & Maldotti.

Si rammenta che tra i documenti citati quale parte integrante della lettera di invito, vi è il documento “Modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel” di Arca Lombardia. Esso richiama l’onere esclusivo in capo al concorrente di verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta.

In caso di Raggruppamento, la disciplina di gara ha espressamente prescritto, pena la nullità, la sottoscrizione digitale dell’offerta tecnica “da tutti i rappresentanti/componenti il raggruppamento”.

Si precisa che, in virtù della prescrizione di cui all’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 (“... la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, ...”), alla fattispecie in argomento non è applicabile la procedura del soccorso istruttorio.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha concordemente precisato che “L’offerta tecnica costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara e la sua mancata sottoscrizione non può essere considerata, in via di principio, un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso” (cfr. Tar Lazio n. 11092/2016 e Tar Lombardia Milano n. 1629/2015)””.

La presente esclusione è stata comunicata via pec in data 24/4/2018.